

O.P.C.M. 7-3-2003 n. 3267

Disposizioni urgenti in relazione all'attività di smaltimento, in condizioni di massima sicurezza, dei materiali radioattivi dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio situati sul territorio delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Basilicata, nell'ambito delle iniziative da assumere per la tutela dell'interesse essenziale della sicurezza dello Stato. (Ordinanza n. 3267).
Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 2003, n. 63.

Epigrafe

Premessa

1.

2.

3.

4.

5.

6.

O.P.C.M. 7 marzo 2003, n. 3267 ⁽¹⁾.

Disposizioni urgenti in relazione all'attività di smaltimento, in condizioni di massima sicurezza, dei materiali radioattivi dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio situati sul territorio delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Basilicata, nell'ambito delle iniziative da assumere per la tutela dell'interesse essenziale della sicurezza dello Stato. (Ordinanza n. 3267) ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 2003, n. 63.

(2) Vedi, anche, l'Ord. 21 marzo 2003, n. 1/2003, l'Ord. 21 marzo 2003, n. 2/2003 e l'O.P.C.M. 7 maggio 2004, n. 3355.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della *legge 24 febbraio 1992, n. 225*;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*;

Visto il *decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 novembre 2001, n. 401*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la dichiarazione di stato di emergenza in relazione all'attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nei territori delle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte;

Considerata l'ineludibile esigenza di assumere iniziative straordinarie ed urgenti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi nonché procedure atte ad individuare soluzioni finalizzate a realizzare lo smaltimento dei medesimi rifiuti dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio presenti sul territorio delle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte;

Ritenuto che l'attuale situazione di rischio derivante dalla presenza sul territorio di tali rifiuti radioattivi è caratterizzata da profili di maggiore gravità in relazione alla situazione di diffusa crisi internazionale;

Ritenuto, infatti, che il citato contesto internazionale ha profondamente modificato la strategia da seguire per la messa in sicurezza dei

residui radioattivi, con particolare riferimento ai tempi di attuazione della medesima, determinando l'assoluta urgenza della sua immediata realizzazione;

Considerato che la valenza degli interessi pubblici coinvolti rende indispensabile provvedere alla concentrazione in un unico centro decisionale dei poteri finalizzati al conseguimento dell'obiettivo della messa in sicurezza degli impianti a rischio, mediante la conservazione e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi in condizioni idonee a salvaguardare la salute della collettività;

Ritenuto indispensabile, per quanto sopra esposto, assumere iniziative di carattere straordinario, che assicurino misure speciali di sicurezza dei materiali radioattivi al fine di tutelare interesse essenziale della sicurezza dello Stato;

Ritenuto, quindi, che ricorrono nella fattispecie le imprescindibili condizioni di necessità ed urgenza per imporre l'adozione di immediate misure finalizzate alla messa in sicurezza dei materiali radioattivi presenti nei siti collocati sul territorio delle regioni sopra elencate, anche in vista dell'avvio a soluzione della problematica dello smaltimento dei predetti materiali;

Acquisita l'intesa delle regioni interessate;

Dispone:

1. Nelle more della conclusione delle collaborazioni a programmi internazionali di smaltimento dei materiali nucleari, volte a definire la possibilità di adottare azioni dirette al conseguimento dell'obiettivo dell'esportazione dei rifiuti radioattivi, il presidente della Società di gestione degli impianti nucleari (SOGIN), istituita in attuazione dell'art. 13, comma 2, lettera e), del *decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*, è nominato Commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari, con particolare riferimento al combustibile nucleare irraggiato ed ai rifiuti radioattivi ad alta attività, nonché alla predisposizione di piani per l'avvio delle procedure di smantellamento delle centrali elettronucleari di Garigliano (Caserta), di Trino Vercellese (Vercelli), di Caorso (Piacenza) e di Latina, nonché degli impianti dell'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente e Nucleco, limitatamente al settore del ciclo del combustibile e dei depositi di materie radioattive Eurex e Fiat - Avio di Saluggia (Vercelli), impianto Plutonio e impianto Celle Calde di Casaccia (Roma), ITREC di Trisaia (Matera) nonché degli impianti nucleari FN di Bosco Marengo (Alessandria) ^{13/2}.
2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi di un soggetto attuatore, esercita i poteri necessari per realizzare le finalità di cui al precedente comma 1 anche utilizzando, per la relativa programmazione ed attuazione, la società di cui al comma 1. Il Commissario delegato, a tal fine, è autorizzato a porre in essere ogni utile iniziativa finalizzata al compimento di attività di cooperazione internazionale, nonché ad attivare accordi internazionali finalizzati al raggiungimento degli scopi di cui alla presente ordinanza.
3. È costituita, con determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, una Commissione tecnico-scientifica, con compiti di valutazione e alta vigilanza per gli aspetti tecnico-scientifici inerenti agli obiettivi di cui alla presente ordinanza, di previa valutazione e validazione, ai fini dell'approvazione di cui al successivo comma 5, dei piani di cui al comma 1, nonché per le successive iniziative di attuazione da parte del Commissario delegato. La predetta commissione è composta da dodici membri aventi elevata e comprovata autorevolezza scientifica, di cui tre nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro delle attività produttive, uno dalla Conferenza Stato-regioni ed uno per ciascuna delle regioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa. La predetta Commissione è integrata da un rappresentante, con funzioni consultive, delle regioni, ogniqualvolta le deliberazioni ineriscano ai territori di rispettiva competenza. I componenti del comitato tecnico scientifico di cui sopra, per l'espletamento delle attività di competenza connesse alla presente ordinanza possono avvalersi della collaborazione, a titolo gratuito, di ricercatori universitari da loro stessi individuati ^{13/2}.
4. Al fine di garantire unitarietà, celerità ed economicità delle operazioni di messa in sicurezza, il Commissario delegato, anche avvalendosi della Società di cui al comma 1, assume, sentite le regioni territorialmente competenti, ogni necessaria iniziativa per la gestione dell'attività di messa in sicurezza, nonché per lo smantellamento e per la bonifica degli impianti di produzione del combustibile nucleare e di ricerca del ciclo di combustibile nucleare di proprietà dell'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente e delle sue società partecipate. Al fine di consentire il conseguimento delle finalità di cui alla presente ordinanza le licenze ed autorizzazioni di qualsiasi genere pertinenti agli impianti assegnati alla Società di cui al comma 1 sono trasferite, con il consenso dei soggetti cedenti, alla Sogin sulla base di apposito provvedimento commissariale, ove ritenuto necessario per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza. Il personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente e delle Società dallo stesso partecipate, in servizio presso gli impianti assegnati in gestione alla Società di cui al comma 1, è posto alle dipendenze funzionali della stessa Società, previo consenso del personale medesimo, limitatamente alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza. Le determinazioni inerenti alle attività di cui al presente comma verranno assunte dal Commissario delegato d'intesa, per gli ambiti di rispettiva competenza, con il Commissario straordinario dell'Ente per le nuove tecnologie, l'Energia e l'ambiente, con il presidente FN e con il Presidente della Nucleco.
5. I piani degli interventi di cui al comma 1 sono inviati all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici che dovrà rilasciare il relativo parere tecnico entro trenta giorni dalla trasmissione del medesimo piano.
6. [Per conferire un più completo grado di sicurezza ai materiali di cui al comma 1, nonché per garantire un elevato livello di salvaguardia della popolazione, il Commissario delegato provvede, d'intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle

province autonome di Trento e Bolzano, a porre in essere ogni iniziativa utile per la predisposizione di uno studio volto a definire le soluzioni idonee a consentire la gestione centralizzata delle modalità di deposito dei rifiuti radioattivi] ^(3/b).

(3) Comma così modificato dall'art. 10, O.P.C.M. 18 aprile 2003, n. 3282.

(3/a) Comma così modificato dall'art. 9, O.P.C.M. 30 luglio 2003, n. 3304 e poi dall'art. 3, O.P.C.M. 7 maggio 2004, n. 3355.

(3/b) Comma abrogato dall'art. 3, O.P.C.M. 7 maggio 2004, n. 3355.

2. 1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate norme:

legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, limitatamente alle norme concernenti i provvedimenti autorizzativi per gli impianti nucleari e per le relative modifiche;

legge 8 luglio 1986, n. 349, articolo 6 e disposizioni normative regionali in materia di valutazione di impatto ambientale, limitatamente alle norme concernenti i provvedimenti autorizzativi ivi previsti;

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente alle disposizioni in materia di permesso di costruire contenute nella parte I, titolo I, capo II;

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 e norme in esso richiamate;

regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, limitatamente alle disposizioni in materia di concessioni per le derivazioni d'acqua per usi industriali;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, art. 8, comma 6 e art. 9;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1997, n. 517;

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 23, 24 e 25;

decreto ministeriale 26 gennaio 2000, art. 13, comma 1;

decreto ministeriale 27 febbraio 2002 limitatamente ai punti E.1.3 e E.3.1 dell'annesso 3;

circolare 16 dicembre 1996, n. 162/96 del Ministero dei trasporti limitatamente al trasporto di merci pericolose su percorsi stradali;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 19, 24, 35 e 36;

contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area I, sottoscritto in data 5 aprile 2001;

contratto collettivo nazionale di lavoro del personale appartenente al comparto Ministeri, sottoscritto in data 19 febbraio 1999;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 2, comma 2, lettera b);

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2001;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002;

decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2002;

decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316 ⁽⁴⁾.

(4) Articolo così modificato prima dall'art. 8, O.P.C.M. 28 marzo 2003, n. 3276 e poi dall'art. 10, O.P.C.M. 18 aprile 2003, n. 3282.

3. 1. Al fine di consentire il perseguimento degli scopi attinenti al controllo, in condizioni di sicurezza, degli impianti di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato predispone un piano di sicurezza, sulla base di quanto stabilito dal Capo I della legge 1^o aprile 1981, n. 121, attivando i necessari coordinamenti tra le Forze di polizia e con le Forze armate, anche per quanto riguarda i rispettivi ambiti e livelli di responsabilità, in attuazione, altresì, di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della legge 8 giugno 2000, n. 149; definisce, inoltre, il quadro complessivo delle risorse umane e strumentali occorrenti.

4. 1. Per l'attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato si avvale delle risorse finanziarie previste per lo smantellamento delle centrali elettronucleari. Per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1 le risorse finanziarie previste dall'art. 13 del decreto ministeriale 26 gennaio 2000 saranno erogate prescindendo dall'attivazione dei consorzi ivi previsti.

5. 1. Per le finalità di cui alla presente ordinanza il Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato a costituire nell'ambito del medesimo Dipartimento un'apposita struttura di coordinamento e di monitoraggio operativi, diretta da un Prefetto, nonché ad assegnare alla stessa le occorrenti risorse di personale, anche dirigenziale, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 2 della presente ordinanza.

Per le medesime finalità, al fine di supportare la struttura di coordinamento e monitoraggio sopra citata, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato, in deroga all'art. 9 del decreto legislativo n. 303 del 1999, ad avvalersi della consulenza giuridica di un magistrato della Corte dei conti, autorizzato dallo stesso organo, nonché di un consulente esperto in materia di analisi dei costi, ai quali è corrisposta un'indennità mensile onnicomprensiva pari al 50% dello stipendio nella globalità delle voci stipendiali, con oneri a carico del Fondo della protezione civile ⁽⁵⁾.

2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad individuare personale appartenente alle Amministrazioni statali, civili, militari, che viene posto in posizione di comando o di distacco, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità; l'assegnazione di tale personale al Dipartimento della protezione civile avviene nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Al direttore della struttura di cui al comma 1 compete, per tutta la durata dell'incarico, la corresponsione di un emolumento accessorio di posizione e di risultato pari a quello previsto per i dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri ⁽⁶⁾.

(5) Comma così modificato dall'art. 16, O.P.C.M. 18 aprile 2003, n. 3282.

(6) Comma aggiunto dall'art. 4, O.P.C.M. 2 ottobre 2003, n. 3315.

6. 1. Ad eccezione delle obbligazioni direttamente assunte, il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. Pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono poste a carico del bilancio della Società di cui all'art. 1, comma 1.